




*DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*

*Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018**

## **VADEMECUM**



## **CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale  
Aurelia Jannelli

Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Osservatorio elettorale

Redazione a cura di Gian Piero Valenti

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino tel. 011/5757375

Orario: lunedì - giovedì 9,00 - 13,00; 14,00 - 16,00  
venerdì: 9,00-13,00.

<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>

## INDICE

<b>I COMUNI AL VOTO.....</b>	<b>4</b>
<b>GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE .....</b>	<b>6</b>
<b>LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI.....</b>	<b>8</b>
<b>COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI .....</b>	<b>9</b>
<b>COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI.....</b>	<b>10</b>
<b>INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - INCANDIDABILITÀ.....</b>	<b>17</b>
<b>DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.....</b>	<b>31</b>
<b>IL SISTEMA ELETTORALE .....</b>	<b>37</b>

## I COMUNI AL VOTO

### ELENCO ENTI

#### **Provincia di Alessandria**

Alluvioni Piovera, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Fubine Monferrato, Malvicino, Molino dei Torti Montaldo Bormida.

#### **Provincia di Asti**

Cinaglio, Monastero Bormida, Montiglio Monferrato, Tonengo.

#### **Provincia di Biella**

Masserano, Mezzana Mortigliengo, Ternengo.

#### **Provincia di Cuneo**

Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Elva, Feisoglio, Morello, San Michele Mondovì, Vernante, Villanova Mondovì.

#### **Provincia di Novara**

Ameno, Boca, Landiona, Miasino.

#### **Provincia di Torino**

Bibiana, Borgomasino, Chialamberto, Ivrea, Lauriano, Mathi, Novalesa, Orbassano, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Rivarossa, Roure, Salerano Canavese, Scalenghe, Scarmagno.

#### **Provincia di Verbano Cusio Ossola**

Bognanco, Calasca-Castiglione, Cesara, Gignese, Villadossola.

#### **Provincia di Vercelli**

Alto Semenza, Balocco, Caresana, Cellio con Breia, Collobiano, Lenta, Lignina, Livorno Ferraris, Pila, San Germano Vercellese, Scopello, Serravalle Sesia, Trino.

Totale enti: 63

Per i comuni sottolineati, appartenenti alla fascia demografica superiore a 15.000 abitanti, il sistema elettorale è sempre di tipo maggioritario ma a doppio turno eventuale (c.d. ballottaggio fra i due candidati sindaci meglio piazzati).

Con decreto del Ministro dell'Interno, emanato in data 29 marzo 2018, è stata fissata la data per le consultazioni elettorali.

Le prossime elezioni (comunali e circoscrizionali, laddove previste) si terranno in data 10 giugno 2018.

L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il successivo 24 giugno.

Voteranno 63 comuni (due con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ) su 1197, pari al 5,26%, e nessun capoluogo di provincia.

Rilevante, ai fini del sistema elettorale, è la consistenza demografica:

- comuni >15.000 abitanti: 2 (0,16%);
- comuni ≤15.000 abitanti: 61 (5,09 %).

Ai fini, invece, della composizione numerica degli organi politico-amministrativi:

- comuni < 3.000 abitanti: 53 (2,65 %);
- comuni ≥ 3.000 -> 10.000 abitanti: 8 (0,40%);
- comuni > 10.000: 2 (0,10%);

Tra tutti i comuni coinvolti otto (12,69%) andranno al voto retti da sindache, 38 (60,31%) da sindaci e mentre i restati 17 (25,39%) sono in amministrazione straordinaria prefettizia.

Nelle pagine che seguono vengono fornite indicazioni utili al compimento delle operazioni di presentazione delle liste di candidati a sindaco e consigliere comunale e in merito alle successive verifiche a opera delle commissioni elettorali circondariali.

Una sezione è dedicata alle condizioni di ineleggibilità, che hanno natura invalidante e determinano la nullità dell'elezione, quelle di incompatibilità, che producono la decadenza del titolare della carica elettiva in caso mancato esercizio dell'opzione fra le cariche, e quelle di incandidabilità che impediscono a quei soggetti che hanno riportato condanna definitiva per certi gravi reati di presentare la propria candidatura.

La disamina della disciplina della campagna elettorale e del sistema elettorale, considerato distintamente per le due categorie di comuni previste dalla legislazione vigente, conclude il lavoro mentre, per quanto riguarda la modulistica si rinvia alla pubblicazione **“Istruzioni per l'ammissione e presentazione delle candidature”** relativa alle elezioni comunali e predisposte dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, del Ministero dell'Interno scaricabile da questo link:

<http://dait.interno.gov.it/elezioni/documenti/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed2018>

## **GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE**

### **Quando si vota**

Domenica 10 giugno 2018

Apertura dei seggi: ore 07:00

Chiusura: ore 23:00

Eventuale turno di ballottaggio: domenica 24 giugno

### **Per cosa si vota**

In Piemonte si vota per rinnovare 63 consigli comunali, di cui 2 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

### **I comuni interessati**

Alla tornata di elezioni comunali sono interessati i comuni i cui organi elettivi scadono entro il primo semestre dell'anno corrente, oltre a quelli i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale e per i quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate entro il 24 febbraio 2018.

Qualora la scadenza del mandato ovvero le condizioni di scioglimento anticipato si verificano rispettivamente nel secondo semestre dell'anno ovvero dopo il 24 febbraio, le relative elezioni si terranno nell'anno successivo, sempre rispettando il turno annuale ordinario compreso nel periodo fra il 15 aprile e il 15 giugno<sup>1</sup>.

### **Chi ha diritto al voto**

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L. 182/1991, articoli 1-2.

<sup>2</sup> DPR 570/1960, articoli 42, 43 e 44.

Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell'Unione europea<sup>3</sup> residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 *“Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”*.

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- una dichiarazione indicante la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta;
- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale gli interessati devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dagli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*:

- una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

---

<sup>3</sup> Oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione europea i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

## **Documenti necessari per votare**

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 *“Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”*, è stata istituita la **Tessera elettorale personale** a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma dell'articolo 13 della legge 120/1999.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

Qualora un elettore debba rinnovare la tessera elettorale è opportuno che si rechi per tempo presso l'Ufficio elettorale del comune di residenza; tale ufficio resterà comunque aperto per un rilevante lasso di tempo (dalle ore 9 alle ore 18) nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione.

## **LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste contenenti le candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge.

Gli adempimenti prescritti, pertanto, non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

### **Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.**

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo che dovrà essere affisso all'albo pretorio del comune<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Vedi d. lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, articoli 71 , comma2, e 73, comma 2.

## COMUNI CON POPOLAZIONE<sup>5</sup> SINO A 15.000 ABITANTI

### Numero dei candidati e verifica della proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista

Il comma 3 dell'articolo 71 del D. lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (d'ora innanzi TUEL), prevede che "ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti" per cui ogni lista dovrà comprendere<sup>6</sup>:

- **almeno 7 e non più di 10 candidati**, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- **almeno 9 e non più di 12 candidati**, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- **almeno 12 e non più di 16 candidati**, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.

La legge 215/2012<sup>7</sup>, modificando l'articolo 71 del D. lgs 267/2000, ha introdotte norme volte a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni compresi entro la soglia demografica dei 15.000 abitanti.

Nella fattispecie, nei comuni con **popolazione superiore ai 5.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da includere in lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, in tali comuni, la Commissione elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30<sup>8</sup>, comma 1, lettera d-bis, del D.P.R. n. 570/1960, nell'ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della

---

<sup>5</sup> Come previsto nell'articolo 2 del D.P.R. 570/1960 e nel comma 4 dell'art. 37 del D. lgs 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

<sup>6</sup> Il numero dei candidati è in relazione con il numero dei membri del Consiglio comunale; l'articolo 16, comma 17, del D.L. 138/2011, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 135, della L. 56/2014 testualmente dispone:

*All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*

*b) le lettere c) e d) sono abrogate.*

<sup>7</sup> Articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

<sup>8</sup> L. 23 novembre 2012, n. 215, art. 2, comma 2: Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

quota (due terzi), procede cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando dall'ultimo nell'ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge per l'ammissione della lista. Peraltro, **all'impossibilità di rispettare la quota, non consegue, in questo caso, la decadenza della lista.**

Per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di entrambi i sessi, norma che riguarda **anche i comuni fino a 5.000 abitanti**, dove non si applica la quota predeterminata di lista. Poiché non è previsto che il rispetto di tale regola sia oggetto di verifica da parte della Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza non è sanzionata.

## **COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

### **Numero dei candidati e verifica della proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista**

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 37, comma 1, del TUEL, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi<sup>9</sup>.

Pertanto, il numero dei candidati<sup>10</sup> da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16 candidati, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- da 16 a 24 candidati, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;

---

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

<sup>9</sup> Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione l'articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

<sup>10</sup> Con riferimento alla composizione dei consigli comunali, con l'articolo 2, comma 184, della L. 23-12-2009 n. 191 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*, venne operata una riduzione del numero dei consiglieri e assessori comunali, nella misura del 20%. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali di cui al primo periodo non è computato il Sindaco.

- da 21 a 32 candidati, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 a 36 candidati, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 candidati, nei comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- da 32 a 48 candidati, nei comuni con più di un milione di abitanti.

La legge 215/2012<sup>11</sup>, modificando l'articolo 73, commi 1-3, del TUEL, ha previsto che nelle liste dei candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L'osservanza, da parte dei presentatori delle liste, di tale prescrizione è scrutinata sempre dalla Commissione elettorale circondariale che verifica come ogni lista di candidati sia composta in osservanza delle norme relative alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

Ai fini del corretto calcolo dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

La Commissione elettorale circondariale, qualora rilevi delle difformità, riduce la lista cancellando, partendo dall'ultimo della stessa, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.

A differenza di quanto avviene con le liste presentate nei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti se, dopo le cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, la lista contiene un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla sua riconsiderazione.

Nel caso in cui dovesse procedere, nei confronti di una lista, alla riduzione di un numero di candidati superiore a quello consentito<sup>12</sup>, la Commissione elettorale provvederà in modo da

<sup>11</sup> Articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 novembre 2012, n. 215:

*“1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«(Omissis)*

*«d) all'articolo 73:*

*«1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».*

<sup>12</sup> D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

Art. 33 : “La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

*(omissis)*

*e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi*

assicurare il rispetto del criterio di riequilibrio dei generi cancellando, se necessario, gli ultimi nomi del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Tuttavia, qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello relativo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.<sup>13</sup>

### **Numero dei sottoscrittori**

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, per ogni comune<sup>14</sup>:

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti<sup>15</sup>;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

---

*sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;*"

<sup>13</sup> D.P.R. 570/1960, art. 33, comma 1.

<sup>14</sup> L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 3, comma 1, così come sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del D. lgs n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; pertanto, in tal caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

**Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature<sup>16</sup>.**

Come disposto dall'art. 28, comma 4, e art. 32, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato<sup>17</sup> il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro<sup>18</sup>; è pertanto necessario accertare che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali; in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato

---

<sup>16</sup> L. 21 marzo 1990, n. 53 "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*" art. 14 comma 3, così come sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130.

<sup>17</sup> C.d. S sez.V, sentenza 6/10/2014 n. 4993

<sup>18</sup> D.P.R. 570/60, artt. 28, comma 5; 32, comma 5; 93, comma 2

autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso<sup>19</sup>.

**Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.**

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune in capo ai sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune stesso e per rendere, al contempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dai certificati comprovanti il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi), vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta<sup>20</sup>.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmata e autenticata. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.**

Unitamente alla lista occorre presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia che si tratti di candidatura alla carica di sindaco sia di consigliere comunale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; tuttavia è necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che il candidato a sindaco o a consigliere non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

---

<sup>19</sup> Art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 *"Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali"*.

<sup>20</sup> DPR n. 361/1957, art. 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

"Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori .

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione .

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata .

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati"

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata secondo le modalità prescritte dalla legge<sup>21</sup>.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D. P. R. 570/60, art. 87-bis).

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del TUEL.

### **Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento**

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere i nominativi di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista<sup>22</sup> e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, comma 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, commi 2 e 7, TUEL).

---

<sup>21</sup> L. n. 53/1990 art. 14, commi 1-3 :“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

<sup>22</sup> D.P.R. 570/60, art. 33, comma 1, lett. e-bis).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, comma 3, ma solo ai fini dell'assistenza dei delegati alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti<sup>23</sup>.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. L'indicazione, però, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. La loro eventuale mancata indicazione non importerà la nullità della dichiarazione, ma avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della stessa.

### **Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio**

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del comune.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista dei candidati consiglieri a lui collegata.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno<sup>24</sup> o dai contrassegni delle liste collegate.

Tali contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione<sup>25</sup>.

Per evitare che la Commissione elettorale circondariale ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.) nonché quello di simboli propri del comune.

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 gennaio 2014 "*Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali*"<sup>26</sup>, le schede relative al turno di votazione e

---

<sup>23</sup> Vedi anche articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

<sup>24</sup> Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 comma 6 e 32 comma 7 del D.P.R. n. 570/1960.

<sup>25</sup> D.P.R. 570/1960 articolo 27, terzo comma, secondo periodo.

<sup>26</sup> G.U. Serie Generale n. 27 del 3-2-2014.

al turno di ballottaggio sono fornite dal Ministero tramite l'Istituto Poligrafico dello Stato e devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nella tabella allegata al decreto.

### **Pubblicità delle spese elettorali<sup>27</sup>**

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti e i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti disciplinano la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.

Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

### **Esenzione dalle imposte di bollo<sup>28</sup>**

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

### **Dove presentare la documentazione**

Per il rinnovo del Consiglio comunale, le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del Comune. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

## **INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - INCANDIDABILITÀ**

### **Ineleggibilità**

L'art. 55 del TUEL prevede che siano eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Gli stessi requisiti sono necessari per la nomina a vice sindaco e ad assessore comunale.

---

<sup>27</sup> L. 25/3/1993 n. 81, art. 30.

<sup>28</sup> D.P.R. 26/10/1972 n. 642 ( Allegato B - Tabella art. 1)

Possono, altresì, essere eletti alle cariche di consigliere e componente della giunta, con esclusione della carica di vice sindaco, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia<sup>29</sup>.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinate cariche, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze sia nel procedimento elettorale sia nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentiae* ovvero *metus publicae potestatis*), ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Di conseguenza, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e incorrono nella decadenza.

Le cause di ineleggibilità, infatti, non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale: il candidato ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse, con la cessazione delle funzioni, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto nel comma 2 dell'art. 60, 180 giorni prima della data di scadenza degli organi interessati<sup>30</sup>; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti quali dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola dell'eleggibilità; pertanto, le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore.

Una particolare forma di ineleggibilità è quella prevista nel comma 2 dell'articolo 51 del TUEL: "Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia

---

<sup>29</sup> D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 art. 5 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"

<sup>30</sup> TUEL, "Ineleggibilità", articolo 60 comma 2: "Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.”<sup>31</sup> Il comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 è intervenuto sull’applicabilità delle suddette disposizioni prevedendo che “ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di **tre mandati**”.

Peraltro, un’eventuale illegittima rielezione del sindaco per un terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell’articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell’articolo 69<sup>32</sup> del TUEL.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l’ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l’esercizio dell’azione popolare, prevista dall’articolo 70<sup>33</sup>, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco.

Ai sensi dell’articolo 60 del TUEL sono, pertanto, ineleggibili:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

---

<sup>31</sup> TUEL, articolo 51, comma 3: “E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

<sup>32</sup> TUEL, art 69:

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

<sup>33</sup> Tuel, art. 70:

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
2. L’azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- 3) (*abrogato*);
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

L'articolo 61, infine, prescrive che non può essere eletto alla carica di sindaco:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

### **Incompatibilità**

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona perché tale soggetto potrebbe diventare portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Nella prospettiva della **forma di governo locale**, il TUEL, negli articoli da 64 a 66, sancisce in vari momenti la incompatibilità fra cariche politico-amministrative nei diversi livelli di rappresentanza, così come qui di seguito illustrato.

L' art. 64 prevede l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina e al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti<sup>34</sup>.

L'articolo 65, come modificato dalla legge 56/2014, sempre in tema di **incompatibilità fra livelli di rappresentanza politica**, stabilisce che:

- a) le cariche (*omissis*) di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;
- b) le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune;
- c) la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Tuttavia, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella politico-amministrativa di livello regionale.

L'articolo 66, con riferimento alle aziende ospedaliere e sanitarie locali stabilisce che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

L'articolo 63, la cui rubrica reca genericamente "Incompatibilità", elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente da configurare conflitto di interessi sia per la professione svolta ovvero per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Pertanto, non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

---

<sup>34</sup> Altre limitazioni, relative alle incompatibilità familiari, sono contemplate nel quarto comma dell' articolo 64, che così dispone: "Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia".

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718<sup>35</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di, ovvero conseguente a, sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con decisum passato in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato,

---

<sup>35</sup> L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 718: "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al numero 2) non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici, mentre l'ipotesi di cui al numero 4) non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o a essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 2-7 del d.lgs. 267/2000.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 215/2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti <sup>37</sup>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del TUEL: l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

---

<sup>36</sup> Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>37</sup> L. n. 56/2014 art. 1 comma 139: "all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti»".

D.L. 13-8-2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" – art 13, comma 3: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta".

Viene così introdotto un divieto di cumulo che copre tutti i ruoli politici locali più significativi e che si inserisce nella tendenza a introdurre diaframmi in termini di compatibilità fra cariche politiche e politico-amministrative. La cumulabilità fra mandati politici che un tempo era una sorta di regola ora può essere considerata un'eccezione.

## **Incandidabilità**

Con il **D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190”*, è stata adottata la normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza politica.

Ai fini di questa pubblicazione l'analisi è necessariamente focalizzata sul **Capo IV, “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”** (artt. 10-12) e sul Capo V **“Disposizioni comuni, transitorie e finali”**.

### **Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, articolo 10, del d.lgs. 235/2012**

L'articolo 10 riproduce sostanzialmente, integrandolo con ulteriori fattispecie di incandidabilità, il contenuto dell'articolo 58<sup>38</sup> del TUEL, coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale.

Non possono, dunque, essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministratore dei consorzi, presidente e componente dei consigli o delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il

---

<sup>38</sup> Articolo abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).

Si tratta di una nuova causa di incandidabilità, derivante da condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., non prevista nell'art. 58 TUEL.

La norma fa riferimento ai delitti connotati da maggiore allarme sociale, in quanto nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado le funzioni di P.M. sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

I delitti consumati o tentati, a carattere associativo, richiamati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sono i seguenti:

- art. 416, comma 6, c. p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 416, comma 7, c. p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile), 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), 600-quinques c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenni), 609-quinques c.p. (corruzione di minorenni), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 609-undicies c.p. (adescamento di minorenni), in danno di minori di anni diciotto;
- art. 416 c. p., associazione per delinquere diretta a commettere i delitti previsti dagli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti);
- art. 51, comma 3-quater, c.p.p., richiama i delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo;
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis<sup>39</sup> del codice penale.

La norma amplia le ipotesi previste nell'articolo 58 del TUEL introducendo ipotesi di reati contro la Pubblica amministrazione che in caso di condanna definitiva comporterebbero l'incandidabilità;

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (il testo riproduce fedelmente la disciplina contenuta nell'art. 58, comma 1, lett. d), del T.U.E.L. La condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione costituisce il limite edittale sotto il quale l'incandidabilità non viene in essere);
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

Non possono pertanto essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, né ricoprire cariche istituzionali locali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso di cui

---

<sup>39</sup> Reato, di derivazione sopranazionale, introdotto nell'ordinamento dalla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 75, lett. r) prevede che dopo l'articolo 346 del Codice penale sia inserito l'articolo 346 bis, che reca "(Traffico di influenze illecite): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

all'art. 416-bis c.p. nonché i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (già considerati alla precedente lettera b) ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), nei cui confronti il tribunale, con proprio provvedimento, abbia adottato una misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque (art. 8 d.lgs. 159/2011).

Le disposizioni fin qui esaminate in materia di incandidabilità si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza:

- a) del consiglio (provinciale), comunale e circoscrizionale;
- b) della giunta comunale o del sindaco o di assessori comunali (art. 10, comma 2, d.lgs. 235/2012).

L'ordinamento oltre a quelle poc'anzi esaminate, limitatamente a quelle accertabili nella fase di ammissione delle candidature, prevede altre cause ostative alla candidatura:

1) l'art. 143<sup>40</sup>, comma 11, del TUEL dispone che “fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa<sup>41</sup>. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”.

2) l'art. 248 “*Conseguenza della dichiarazione di dissesto*”, al comma 5 dispone che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20<sup>42</sup>, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore

---

<sup>40</sup> La cui rubrica reca: “*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*”.

<sup>41</sup> TUEL, articolo 143: “*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*”:

1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all' articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

<sup>42</sup> Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.”

Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10 comma 1, d. lgs. 235/2012, ovvero hanno riportato condanne per i reati specificati sub a), b), c), d), e), f) è **nulla**<sup>43</sup>.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida della elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incandidabilità, così come previsto al comma 3 stesso articolo e l'interessato non può rimuovere, a differenza di quanto accade per l'ineleggibilità, tale impedimento all'elezione.

Salva diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (art. 665, comma 1, c.p.p.).

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti indicati di cui al comma 1, art. 10, D. lgs. n. 235/2012, emesse nei confronti dei presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono comunicate al pubblico ministero presso il giudice competente, all'organo consiliare di rispettiva competenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, nonché al prefetto territorialmente competente.

### **Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, d.lgs. 235/2012, art. 12.**

Con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati e alla necessaria documentazione a corredo, così come previsto negli articoli 28 e 32 del D.P.R. n. 570/1960, il comma 1 dell'articolo 12 prescrive che venga resa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto in commento.

La dichiarazione resa a norma dell'articolo 46 viene considerata come resa a pubblico ufficiale e, qualora mendace per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice potrebbe disporre

---

<sup>43</sup>D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 art. 10 comma 3 .

l'applicazione della interdizione temporanea dagli uffici, così come previsto nell'articolo 76<sup>44</sup>, commi 3 e 4.

Le commissioni elettorali circondariali<sup>45</sup>, a norma degli articoli 30 e 33 del D.P.R. 570/1960, entro il termine previsto per la l'ammissione delle liste, cancellano dalle stesse i nominativi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità; entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, dovranno essere ultimate le operazioni di verifica e di controllo delle liste e delle candidature.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica e di controllo come sopra illustrate, la condizione stessa verrà rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alle operazioni di proclamazione.

Contro le decisioni delle commissioni elettorali relative alla cancellazione dalle liste di candidati che non abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ex art 10 ovvero per i quali ne sia stata accertata d'ufficio la sussistenza è competente a decidere, ai sensi dell'art 129 del D. lgs. n. 104/2010, il Tribunale amministrativo regionale, al quale è possibile ricorrere nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

Sono contenute negli articoli dal 13 al 18 del Capo V del d.lgs. 235/2012; ai fini della presente trattazione importa quanto previsto nell'articolo 15, la cui rubrica reca "*Disposizioni Comuni*" e il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

Tra le cause di incandidabilità ivi individuate deve essere inclusa la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, che, come indicato nel comma 1-bis

---

<sup>44</sup>D.P.R. 28-12-2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"- art. 76 (Norme penali):

"3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

<sup>45</sup> Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispose l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla riacquiescenza delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

dell'articolo 445 c.p.p. “*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*”, è equiparata a una pronuncia di condanna.

Con riferimento a tale fattispecie, l'incandidabilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, opera nel solo caso di sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 235/2012.

L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitante limitazione del diritto di elettorato attivo o passivo derivante dall'applicazione:

- a) della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 c. p.;
- b) di una delle misure di prevenzione e di sicurezza previste dall'art. 2, lettera b) e c) del D. P.R. 20 marzo 1967, n. 223<sup>46</sup>.

La sentenza di riabilitazione ai sensi art. 178 e seguenti del codice penale è causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo<sup>47</sup>.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

L'incandidabilità di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste per gli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, così come disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. 235/2012, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del d.lgs. 159/2011<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> D.P.R. 223/1967 “*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*”:

Art. 2: Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

<sup>47</sup> art. 179 C. P., comma 1: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

<sup>48</sup> D. lgs 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”. Art. 70 “*Riabilitazione*”.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

## DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

### Normativa

- L. 4 aprile 1956, n. 212 “*Norme per la disciplina delle propaganda elettorale*”.
- L. 24 aprile 1975, n. 130 “*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*”.
- L. 25 marzo 1993, n. 81“ *Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, art. 29.
- L. 10 dicembre 1993, n. 515 “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”.
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”.
- L. 22 febbraio 2000, n. 28 “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e successive modificazioni).
- L. 6 luglio 2012, n. 96 “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”.

### La propaganda elettorale

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.

E’, invece, vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive (L. 81/93, art. 29, comma 1).

In tale divieto non rientrano:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

- pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco (o di presidente della provincia) e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, sono vietate:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;
- la propaganda luminosa mobile;
- la propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile<sup>49</sup>.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della l. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516,00 a euro 25.822<sup>50</sup>.

L'art. 20 della legge 515/93, al secondo comma, stabilisce, infatti, che per le elezioni dei consigli comunali e del sindaco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'articolo 1 della legge 515/1993, dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi emani, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste e ai gruppi di candidati a livello regionale e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.

---

<sup>49</sup> L. 81/1993, art. 29, comma 3.

<sup>50</sup>Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 18, della legge 515/1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali e i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto del corpo elettorale è vietata, come dispone l'articolo 8 della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate nell'articolo 15 della L. 515/93.

L'articolo 17 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 18.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, comma 6, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *"Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che prevede:

*"1. Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*

*2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali."*

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. Si tratta di un'ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La ratio della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale.

Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione "effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche."

Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).

### **Le spese elettorali**

La legge 6 luglio 2012, n. 96 *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali"*, all'articolo 13 prevede che:

- a) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- d) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.  
Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese

per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;

- e) nei medesimi comuni di cui alla lettera d) le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

### **Limiti e pubblicità delle spese elettorali**

Il comma 6 dell'articolo 13 della legge 96/2012 estende l'applicazione delle disposizioni della legge 515/1993 ( deliberata in origine per elezione di Camera e Senato), come modificata dalla legge 96/2012, ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Nello specifico:

alle norme dell'articolo 7 della legge 515/93 , laddove oltre alla fissazione di un tetto alla possibilità di spesa, si precisa che coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**. Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (articolo 13), competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato<sup>51</sup>.

All'osservanza di tale obbligo non sono tenuti i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto<sup>52</sup> di

---

<sup>51</sup> L. 515/93, art. 7, comma 4: il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

<sup>52</sup> Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti

cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Gli importi di cui all' articolo 7 sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Il legislatore, con la legge 96/2012, con riferimento alla tipologia delle spese elettorali, alla pubblicità e controllo sulle stesse sia dei partiti che dei candidati, al Collegio di garanzia elettorale e alle sanzioni in caso di inosservanza, **ha sostanzialmente rinviato alla normativa contenuta nella legge 515/1993.**

Pertanto, per una disamina dettagliata dei suddetti aspetti, si rimanda alla lettura delle disposizioni della legge 515/1993 come modificate dalla legge 96/2102 all'articolo 13:

*“a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;*

*b) articolo 11;*

*c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*

*d) articolo 13;*

*e) articolo 14;*

*f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo*

---

bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

*periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19”.*

Infine, come previsto al comma 7 dello stesso articolo, qualora non si provveda al deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

## **IL SISTEMA ELETTORALE**

### **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale**

I comuni, relativamente al procedimento elettorale, sono divisi in due fasce demografiche:

- inferiori ai 15.000 abitanti;
- superiori ai 15.000 abitanti.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

### **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

L'elezione del Consiglio comunale si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale<sup>53</sup>, con relativo nome e cognome nonché il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che il corpo elettorale voti la lista sia che voti per eleggere il sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. Chi vota, segnando il contrassegno, può:

- votare il candidato o la candidata alla carica di sindaco;
- esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato o una candidata alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

---

<sup>53</sup> La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

E' proclamato eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto sindaco il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato<sup>54</sup>.

Alla lista collegata al candidato sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio<sup>55</sup>. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3,... sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria a essa appartenenti<sup>56</sup>.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza).

A parità di cifra, sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine di lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista insieme con la candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% dei membri del corpo elettorale iscritti nelle liste elettorali del comune. Nel caso in cui non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifichi il decesso del candidato alla carica di sindaco, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, commi 3, 4 e 5, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovazione del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

---

<sup>54</sup> Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, ovvero l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti (vedi articolo 67, comma 1 D.P.R. 570/1960).

<sup>55</sup> Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

<sup>56</sup> A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

## **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

Il corpo elettorale può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie preferenze verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza<sup>57</sup>;

- esprimere un voto per un candidato o una candidata sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (possibilità del voto disgiunto).

E' proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. ballottaggio), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo

---

<sup>57</sup> L. 215/2012, art. 2, comma 1, lett. c), n. 2 (modifica dell'art. 71 del TUEL).

turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o dell'eventuale secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide<sup>58</sup> la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria<sup>59</sup>.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessun'altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi<sup>60</sup>.

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati

---

<sup>58</sup> Continua a usarsi il metodo d'Hondt sia per assegnare a ciascuna lista il numero dei consiglieri sia per assegnarli all'interno di un gruppo di liste.

<sup>59</sup> A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

<sup>60</sup> I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del Tuel, art. 73, comma 8.

alla carica di sindaco non risultati eletti ma collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali<sup>61</sup>. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

---

<sup>61</sup> La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.